

2125/19

N° ~~2.125/19~~ Ordine

N° 12.600/16 ruolo

N° 2.113/19 cronol.

N°reper.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, nella causa

n.12600/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] con gli Avvocati Joachim Lau,

Claudio Arria e Giulio Soldà;



contro

- **Repubblica Federale di Germania, contumace;**
- **Repubblica Italiana rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l'Avvocatura distrettuale dello Stato;**

avente ad oggetto: risarcimento danni;

ha emesso la seguente

s e n t e n z a

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

visti ed esaminati gli atti;

rilevato che la presente causa veniva originariamente instaurata presso il Tribunale di Mantova da vari membri dell'Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia e dall'internamento della Sezione di Mantova e dai loro eredi contro la Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni materiali e morali, il mancato guadagno e l'arricchimento senza causa loro derivati a seguito dell'internamento forzato in Germania durante la seconda guerra mondiale;

rilevato che in quella sede si costituiva la Repubblica Federale di Germania chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della Repubblica Italiana per essere da essa manlevata ai sensi

dell'Accordo di Bonn tra Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Italiana sottoscritto il 2.6.1961 e reso esecutivo con DPR n.1263 del 14.4.1962, svolgendo poi nel merito varie eccezioni;

rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolgendo anch'essa varie eccezioni;

rilevato che il giudice di Mantova rimetteva quindi la causa avanti al Tribunale di Brescia quale Foro Erariale ai sensi del RD n.1611/1933 ed il Tribunale di Brescia, dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza n.737/2014 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano alla luce della nota pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012;

rilevato che, proposto appello, la Corte d'Appello di Brescia con sentenza n.515/2016, richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n.238/2014 che nelle more aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.5/2013 e dell'art.1 della legge n.848/1957 esclusivamente nella parte in cui obbligano il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012 "che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistono in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona", dichiarava la giurisdizione italiana in relazione alla presente

controversia disponendo la riassunzione del giudizio avanti a questo Tribunale;

rilevato che, a seguito della riassunzione del giudizio da parte degli attori, si costituiva avanti a questo giudice nuovamente l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana mentre nessuno si costituiva per la Repubblica Federale Tedesca (che faceva però pervenire nota verbale dell'Ambasciata di Roma che veniva allegata alla notifica e trasmessa a questo giudice dalla Procura della Repubblica di Brescia), per cui ne veniva dichiarata la contumacia;

ciò premesso, va innanzitutto rilevato che le domande ed eccezioni originariamente proposte dalla Repubblica Federale di Germania non possono essere esaminate in questa sede a seguito della mancata ricostituzione in giudizio del soggetto che le aveva formulate;

ritenuto che detta interpretazione appare così logicamente ragionevole che non abbisogna di ulteriori chiarimenti, mentre possono essere esaminate le argomentazioni e le difese a suo tempo svolte dalla Repubblica Federale di Germania nelle precedenti fasi di giudizio così come espressamente richiamato dall'Avvocatura dello Stato;

rilevato pertanto che a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti


jure imperii costituisce una mera prerogativa riconosciuta dalla consuetudine internazionale la cui operatività nel nostro ordinamento, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, “è preclusa... per i *delicta imperii*, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di *jus cogens*, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”, delitti tra cui rientrano all’evidenza le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945 lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità (cfr. Cass.n.15812/2016, Cass.n.762/2017);

rilevato a questo riguardo che l’eccezione di inammissibilità della domanda per la rinuncia dello Stato Italiano derivante dall’art.77 comma IV del Trattato di Pace del 10.2.1947, che detta norma -per la natura propria dell’atto in cui è prevista- va letta e interpretata in senso restrittivo e risulta quindi inapplicabile al caso di specie in quanto da una parte fa riferimento alle domande pendenti alla data dell’8 maggio 1945 (e le presenti domande, all’evidenza, allora non erano giuridicamente pendenti) e dall’altra specifica che la rinuncia si applica “ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra” evidentemente nell’ambito interstatale, restando fuori



dalla previsione le eventuali domande risarcitorie dei privati nei confronti dello Stato tedesco;

ritenuto che conforta detta interpretazione la sua intrinseca ragionevolezza, posto che erano parti del trattato di pace da una parte le "potenze alleate ed associate" e dall'altra l'Italia e non certo la Germania che in quel momento non era neppure ben individuabile come soggetto giuridico internazionale essendo ancora sotto il regime di occupazione militare a seguito della resa incondizionata dell'8 maggio 1945, divisa in quattro zone di occupazione e governata formalmente dal Consiglio di controllo alleato;



rilevato ancora che conferma questa interpretazione proprio il fatto che, successivamente, come di seguito illustrato, sono intervenuti in materia accordi diretti tra lo Stato Italiano e quello Tedesco (richiamati anche dalle difese a suo tempo svolte dalla Repubblica Federale di Germania), a conferma del carattere limitato della previsione contenuta nel trattato di pace;

rilevato quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per la rinuncia dello Stato Italiano derivante dagli Accordi di Bonn del 2.6.1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Tedesca (resi esecutivi in Italia con la legge n.404/1963 ed i successivi DPR n.1263/1962 e DPR n.2043/1963) che trattasi di accordi tra Stati che non possono impedire le eventuali azioni da parte dei privati (a prescindere dagli

impegni assunti dagli Stati come richiamati anche dalla citata nota verbale dell'Ambasciata della Repubblica Federale sopra citata), e ciò tanto più che facendo riferimento alle "questioni pendenti", escludono, *per tabulas*, la loro applicazione alle domande non ancora proposte come queste per cui è causa;



rilevato quanto all'eccepita decadenza della domanda per decorrenza del termine previsto dall'art.6 del DPR n.2043/1963 che, per i motivi di cui sopra, detta previsione non è applicabile ai casi di specie relativi alle domande dirette dei privati;


rilevato quanto all'eccezione di prescrizione che il diritto al risarcimento dei danni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità è da considerarsi imprescrittibile come ha avuto modo di chiarire, sebbene *incidenter tantum*, la stessa Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.5044/2004 con espresso riferimento anche ai processi civili che traggono origine da tali crimini;


ritenuto perciò che le domande azionate nel presente giudizio vanno esaminate nel merito e a questo riguardo, secondo i principi generali in tema di onere della prova di cui all'art.115 cpc, ritiene questo giudice che in ordine all'*an* sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano –e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in




quel momento l'Italia non era in guerra contro la Germania-, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati; ritenuto comunque che era eventualmente onere dei convenuti provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie, prova che all'evidenza non è stata fornita; rilevato a questo riguardo che dalla documentazione prodotta risulta che gli attori:

  venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

 venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

 venne catturato dalle brigate nere dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

 venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti

dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e



rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. dichiarazione sottoscritta dallo stesso interessato e riconoscimento formale dell'Esercito Italiano prodotti da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla

prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell' 8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. dichiarazione Comando Distretto Militare prodotta da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. dichiarazione dello stesso attore e riconoscimento formale Ministero della Difesa prodotti da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne fatto prigioniero di guerra dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato



dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

██████████ venne catturato dai tedeschi dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e quindi internato in Germania e rientrato dalla prigionia alla fine della guerra (cfr. foglio matricolare prodotto da parte attrice);

rilevato invece che:

██████████ risulta internato presso il campo di prigionia a Mauthausen e congedato il 22 settembre 1944 (cfr. foglio di congedo prodotto da parte attrice);

██████████ risulta aver lavorato negli anni 1944-45 presso la fabbrica Saurer Werke di Vienna senza altre precisazioni;

██████████ risulta internato in Germania e liberato dall'internamento nel 1944;

██████████ risulta internato in Germania come da dichiarazione rilasciata dal "capo campo" ██████████ senza altre precisazioni;

ritenuto in ordine al *quantum* che, considerate la decorrenza del tempo ed il contesto storico in cui i fatti sono avvenuti, il risarcimento non può che essere quantificato in via equitativa svolgendo una funzione sostanzialmente simbolica, atteso che

nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ai sensi dell'art.1223 cc per atti e fatti che rientrano tra le grandi tragedie della storia il cui carattere universale trascende i singoli che ne sono coinvolti;

ritenuto pertanto che, alla luce delle risultanze sopra specificate, ritiene equo questo giudice, tenuto conto di quanto analogamente deciso da altri Tribunali della Stato italiano, quantificare il risarcimento dovuto per tutti coloro che, catturati dai tedeschi ed internati in Germania all'indomani dell'8 settembre 1943 sono rientrati solo alla fine della guerra nel 1945 in euro 40.000,00 mentre per quelli che, pur internati in Germania, risultano comunque liberati o congedati in epoca anteriore dalle stesse autorità del Reich tedesco per motivi non meglio precisati non essendo stato prodotto il loro foglio matricolare o altro documento equivalente, in euro 30.000,00 in quanto il periodo formale di internamento è risultato minore;

rilevato che, trattandosi di somme determinate in via equitativa, su di esse decorreranno gli interessi da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo e, in caso di morte dell'interessato, dette somme andranno corrisposte agli eredi pro quota;

ritenuto quanto alle spese che per il principio della soccombenza la Repubblica Federale di Germania e la Presidenza del Consiglio della Repubblica Italiana vanno condannate in solido



a rimborsarle agli attori e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del numero delle parti;
ritenuto a questo riguardo che le spese relative alla fase conclusasi con la sentenza del Tribunale di Brescia n.737/2014 del 20.2.2014 (che comprende anche il procedimento di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) e poi con la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.515/2016 sono già state liquidate in quella sede (in entrambi i casi le spese sono state compensate) per cui in questa sede vanno liquidate solo quelle relative a questo procedimento iniziato con la riassunzione del giudizio e concluso con questa sentenza;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:

- a) condanna la Repubblica federale di Germania a pagare la somma di euro 40.000,00 cadauno, con gli interessi legali da oggi al saldo, a [REDACTED] quale erede di [REDACTED] quale erede di [REDACTED] quale erede di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] quale
erede [REDACTED] quale
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



b) condanna la Repubblica federale di Germania a pagare la
somma di euro 30.000,00 cadauno, con gli interessi legali
da oggi al saldo, a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

c) condanna in solido la Repubblica Federale di Germania e
la Repubblica Italiana rappresentata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a rimborsare agli attori le spese


[REDACTED]

[REDACTED]

rimborso forfettario spese, IVA e Cassa Previdenziale
come per legge.

Così deciso in Brescia il 3 luglio 2019

Il giudice Gianni Sabbadini



IL FUNZIONARIO
(*Enrico Zambelli*)

Depositato in Cancelleria

Oggi 13.7.2019

9.7.2019

IL CANCELLIERE
(*Enrico Zambelli*)